



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 1/2022 R.G., proposto da _____ ;

Letto il piano del consumatore proposto il 7/04/2022 da _____ ;

Letta la relazione dell'O.C.C. dott. Fabrizio Abate (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che la ricorrente ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

Considerato, anche in base alla relazione dell'O.C.C. dott. Fabrizio Abate, che:

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- la proponente risulta debitrice dei seguenti importi:

1. Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (debito residuo all'8/4/2022) € 61.704,22 rinveniente da due mutui ipotecari;
2. Compass Banca S.p.A. (debito residuo all'8/4/2022) € 7.023,95 a titolo di finanziamento;
3. Findomestic S.p.a. (debito residuo all'8/4/2022) € 19.203,79, a titolo di finanziamento;



4. Comune di San Severo (debito residuo all'8/4/2022) € 2.368,00, a titolo di tributi locali (TARES, TARI);

- la ha altresì un ulteriore debito verso Compass Banca S.p.A. di € 4.956,63 per spese legali ed oneri di legge, liquidati nella sentenza n. 2863 emessa dal Tribunale di Foggia il 21/11/2022, notificata il 18/01/2023 (v. allegato al verbale d'udienza del 19/01/2023), non contemplato nel piano in quanto sopravvenuto al deposito del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza. All'udienza del 19/01/2023 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la volontà della debitrice di provvedere al pagamento dell'intera somma dovuta, dilazionata in 12 mensilità, con rate decorrenti successivamente al pagamento dei creditori prededucibili;

- la proponente è titolare del reddito di € 1.550,00 mensili ca., da lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione;

- la proponente è proprietaria di un immobile ubicato in alla n. iscritto al NCEU del Comune di al foglio , particella , subalterni graffiati e , categoria A/4, cl. 4, consistenza 5 vani, superficie 133 mq, aree scoperte escluse di 124 mq, R.C. € 374,43;

- sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, atteso che a fronte di un reddito mensile della indicata entità, le rate mensili dei debiti ammontano a complessivi € 2.400,00 - 2.500,00;

Considerato che il piano prevede:

~ il pagamento del **creditore ipotecario** nella misura dell'81,02%, con le seguenti modalità:

- Monte dei Paschi di Siena S.p.A (debito residuo all'8/4/2022) privilegiato, € 50.000,00 per capitale ed interessi:

- modalità di pagamento: 144 rate mensili così suddivise: € 219,00 per le prime 24 mensilità successive all'omologa del piano; € 238,70 dalla venticinquesima alla trentaseiesima mensilità; € 310,00 dalla trentasettesima alla ottantaquattresima mensilità; € 450,00 dalla ottantacinquesima alla centoquarantaquattresima ed ultima mensilità; il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;

~ il pagamento del **creditore privilegiato** con le seguenti modalità:

- Comune di San Severo (debito residuo accertato all'8/04/2022), credito privilegiato, € 2.368,00

- percentuale di soddisfacimento del 35% del debito residuo: € 828,80

- modalità di pagamento: 12 rate mensili, di € 69,07 ognuna, dalla venticinquesima alla trentaseiesima mensilità, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;

~ il pagamento dei **creditori chirografari** nella percentuale del 35%, con le seguenti modalità:

- Compass Banca S.p.A. (debito residuo all'8/4/2022), chirografario, € 7.023,95

- percentuale di soddisfacimento del 35% del debito residuo: € 2.458,38;

- modalità di pagamento: 60 rate mensili dell'importo di € 40,97 cadauna, con versamenti a partire dalla venticinquesima alla ottantaquattresima mensilità, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;



- Spese legali in favore di Compass Banca S.p.A. come da sentenza n. 2863/2022 del Tribunale di Foggia, chirografario, € 4.956,63 (€ 3.397,00 oltre oneri di legge)
- percentuale di soddisfacimento del 100% del debito residuo: € 4.956,63;
- modalità di pagamento: 12 rate mensili, con versamenti a partire dalla venticinquesima alla trentasettesima mensilità, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;
- Findomestic S.p.A. (debito residuo all'8/4/2022), chirografario, € 19.203,79
- percentuale di soddisfacimento del 35% del debito residuo: € 6.721,33
- modalità di pagamento: 60 rate mensili di euro 112,02 cadauna, con versamenti dalla venticinquesima alla ottantaquattresima mensilità, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;
- ~ il pagamento dei **crediti prededucibili** nella misura del 100%, per € 3.172,00 all'O.C.C., da versarsi al dott. Abate in prededuzione in 24 rate mensili pari ad € 132,17 cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;
- ~ il pagamento dei **crediti prededucibili** nella misura del 100%, per € 2.537,60 all'avv. Stefania Civitavecchia, da versarsi in prededuzione in 24 rate mensili pari ad € 105,73 cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con l'eventualità di slittamento al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo;
- il piano si fonda sul reddito netto mensile di di € 1.550,00 ca., quale
stipendio da lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine ai presupposti di ammissibilità del piano di cui agli artt. 6, 7 e 8 L. n. 3/2012

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierna ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012).

In merito alla durata del piano (12 anni per il debito ipotecario e più gravoso, inferiore per gli altri debiti), va considerato:

- che con D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020), applicabile ai procedimenti pendenti quale il presente, è stato eliminato il termine annuale originariamente previsto dall'articolo 8 comma 4 L. n. 3/2021;
- che in merito alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del



salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente sentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione (originariamente previsto, si è detto, dall'art. 8, comma 4), ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano proposto dalla deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi familiari (che ha provocato l'incapacità della ricorrente istante al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle rate di pagamento previste (per complessivi € 450,00/mese) rispetto da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva (€ 95.256,59) e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento (€ 1.100,00).

Inoltre, non va trascurato che gli istituti bancari non hanno spiegato alcuna opposizione al piano e non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione.

B) in ordine agli altri presupposti di ammissibilità

Art. 7 comma 2 lett. d-ter) L. n. 3/2012

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'indicata norma stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave.

Deve escludersi che nel caso di specie ricorra la colpa grave della debitrice, atteso che all'atto dell'assunzione delle obbligazioni il reddito percepito dai componenti del nucleo familiare della produttori di reddito (ovvero la ricorrente ed il coniuge) era sufficiente e proporzionato alla possibilità di regolare adempimento alle scadenze dei debiti assunti, e che l'incapacità di far fronte alle obbligazioni è sopravvenuta alla separazione personale tra i coniugi, intervenuta nel 2017 (v. convenzione di separazione in atti), cui è conseguito il venir meno di redditi destinati al mantenimento del nucleo familiare, i cui oneri sono a quel punto ricaduti in via esclusiva sulla

Può, pertanto, escludersi che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la



propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro. Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

Art. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3/2012

La norma prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Nel caso di specie, il valore dell'immobile sul quale grava l'ipoteca della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (costituente la casa familiare) è pari ad € 83.780,00, come da perizia di parte allegata dalla ricorrente, non gravando sullo stesso procedure esecutive. La somma offerta al creditore ipotecario, pari ad € 50.000,00, sebbene inferiore al valore indicato in perizia, rappresenta l'81% del debito residuo, in relazione al quale la ricorrente è ancora *in bonis*, provvedendo a versare regolarmente le rate mensili come da piano di ammortamento. Inoltre, è plausibile ritenere che la somma offerta al creditore ipotecario sia superiore a presumibile ricavo della vendita esecutiva dell'immobile al secondo tentativo di vendita in sede esecutiva, al netto delle spese in prededuzione.

Non deve, poi, trascurarsi che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, sull'immobile.

Art. 12 bis, comma 4, L. n. 3/2012

Prevede la norma che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

Nel caso di specie non vi sono state contestazioni da parte dei creditori. La stessa Compass Banca S.p.A. è rimasta inerte, non avendo presenziato all'udienza del 19/01/2023 e non avendo fatto pervenire osservazioni e rilievi. Il credito della Compass scaturito dalla sentenza n. 2863/2022 del Tribunale di Foggia emessa il 21/11/2022 e notificata alla debitrice il 18/01/2023, è stato poi dalla ricorrente correttamente inserito nel piano.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P Q M

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

Omologa

il Piano del consumatore proposto il 7/04/2022 da
, e per l'effetto

Dispone

- 1) che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;



- 2) che, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 3) la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate, a tutti i creditori;
- 4) che il Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate, ai sensi dell'art. 13 L. n. 3/2012, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 5) la pubblicazione ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, L. n.3/2012, del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate.

Foggia, 8/4/2023.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

